



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
QUINDICESIMA LEGISLATURA

Cagliari,

RACCOMANDATA

PROT. /S.C.

ONOREVOLE PRESIDENTE
DELLA QUINTA COMMISSIONE
S E D E

OGGETTO: Piano Sulcis. Integrazioni e modifiche alla deliberazione n. 21/5 del 15 aprile 2016. Proposta di delimitazione territoriale e disposizioni necessarie per l'operatività della zona franca interclusa di Portovesme, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Decreto legislativo 10 marzo 1998 n. 75. (P/175)

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 del Regolamento interno del Consiglio regionale si trasmettono, con preghiera di sottoporli all'esame della Commissione presieduta dalla S.V. Onorevole, gli atti di cui all'oggetto.

Qualora codesta Onorevole Commissione ritenesse utile sentire sull'argomento il parere di altre Commissioni, può richiederlo direttamente.

IL PRESIDENTE

Gianfranco Ganay



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

AL SERVIZIO COMMISSIONI

SEDE

Il Documento

di iniziativa della *Giunta regionale*

P/175

concernente:

**Piano Sulcis. Integrazioni e modifiche alla deliberazione n. 21/5 del 15 aprile 2016.
Proposta di delimitazione territoriale e disposizioni necessarie per la operatività della
zona franca interclusa di Portovesme, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Decreto
legislativo 10 marzo 1998 n. 75.**

è assegnato per l'espressione del parere alla **Quinta** Commissione permanente.

IL PRESIDENTE
- Gianfranco Ganau -

14261



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Il Presidente

- > Al Presidente del Consiglio Regionale
- > e p.c. All'Assessore dell'Industria

Oggetto: Piano Sulcis. Integrazioni e modifiche alla deliberazione n. 21/5 del 15 aprile 2016. Proposta di delimitazione territoriale e disposizioni necessarie per la operatività della zona franca interclusa di Portovesme, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Decreto legislativo 10 marzo 1998 n. 75.

Si trasmette in allegato, per l'esame della Commissione consiliare competente, ai sensi dell'articolo 1, della legge regionale 25 luglio 2008, n. 10, la deliberazione n. 52/27, relativa all'argomento in oggetto, adottata dalla Giunta regionale nella seduta del 22 novembre 2017.

Il Presidente
Francesco Pigliaru

Resp. Segreteria di Giunta L. Veramessa

14261

SC [] SA

Firmato digitalmente da

**FRANCESCO
PIGLIARU**



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Presenze seduta Giunta Regionale del 22 novembre 2017.

Presiede:

Francesco Pigliaru

Sono presenti gli Assessori:

Affari generali, personale e riforma della regione

Filippo Spanu

Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio

Raffaele Paci

Enti locali, finanze ed urbanistica

Cristiano Erriu

Difesa dell'ambiente

Donatella Emma Ignazia Spano

Agricoltura e riforma agro-pastorale

Pier Luigi Caria

Turismo, artigianato e commercio

Barbara Argiolas

Lavori pubblici

Edoardo Balzarini

Industria

Maria Grazia Piras

Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale

Virginia Mura

Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport

Giuseppe Dessena

Igiene e sanità e assistenza sociale

Luigi Benedetto Arru

Trasporti

Carlo Careddu

Assiste il Direttore generale

Alessandro De Martini

Si assenta:

L'Assessore Dessena dalla deliberazione n. 27 alla fine della seduta.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 52/27 DEL 22.11.2017

Oggetto: Piano Sulcis. Integrazioni e modifiche alla deliberazione n. 21/5 del 15 aprile 2016. Proposta di delimitazione territoriale e disposizioni necessarie per la operatività della zona franca interclusa di Portovesme, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Decreto legislativo 10 marzo 1998 n. 75.

Il Presidente, di concerto con l'Assessore dell'Industria, rappresenta che occorre procedere ad integrazioni e modifiche, determinate dal mutato contesto normativo di riferimento, della precedente Delib.G.R. n. 21/5 del 15 aprile 2016 con la quale la Regione ha formulato la proposta di delimitazione ed ha definito ogni altra disposizione necessaria alla operatività della Zona Franca di Portovesme, in attuazione del Decreto legislativo 10 marzo 1998 n. 75.

Il Piano Sulcis comprende l'attivazione della Zona Franca portuale/industriale di Portovesme.

Il Presidente ricorda, al riguardo, che l'attivazione della Zona Franca in esame è stata preceduta da un'ampia consultazione con le amministrazioni locali, ed ha trovato la sua sintesi nel Protocollo d'intesa "Per la definizione di obiettivi e condizioni generali di sviluppo e la attuazione dei relativi programmi nel Sulcis - Iglesiente", che la prevede espressamente, siglato in Carbonia il 13 novembre 2012, fra il Governo, la Regione, la Provincia di Carbonia Iglesias ed i comuni del Sulcis Iglesiente.

Con precedente deliberazione n. 21/5 del 15 aprile 2016, la Giunta regionale ha formulato la propria proposta, concernente l'istituzione della Zona Franca non interclusa nell'ambito portuale di Portovesme e nelle aree funzionalmente collegate di Sant'Antioco e Gonnese.

Su detta proposta è stato espresso parere favorevole da parte del Consiglio regionale in data 20 aprile 2016. Il procedimento così avviato non ha trovato peraltro la sua conclusione entro il termine del 1° maggio 2016, fissato dall'art. 288 del Reg. UE 952/2013, oltre il quale non è più possibile istituire nuove zone franche non intercluse.

Sull'argomento si sono succeduti numerosi incontri con i competenti Uffici governativi, da ultimo in data 21 aprile 2017, presso il Dipartimento degli Affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al fine di valutare le azioni idonee per conseguire l'obiettivo nel nuovo quadro normativo.



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 52/27
DEL 22.11.2017

L'istruttoria condotta ha concluso che al fine di dare attuazione al D.Lgs. n. 75/1998, occorrerà necessariamente indirizzarsi verso l'istituto della Zona Franca Interclusa (ZFI), come contemplato dall'art. 243 del Codice doganale dell'unione europea.

A seguito di tali incontri, l'Ufficio di Coordinamento regionale per l'attuazione del Piano Sulcis, in data 20 giugno 2017, ha invitato le amministrazioni comunali interessate a voler formulare una propria proposta di localizzazione e delimitazione della ZFI.

In esito a tale richiesta il Consiglio comunale di Portoscuso si è espresso con la deliberazione n. 49 del 31 luglio 2017.

Con la richiamata deliberazione il Comune formula la propria proposta di delimitazione di un primo lotto di Zona Franca Interclusa ed indica la zona di espansione all'interno del compendio portuale di Portovesme.

Le amministrazioni comunali di Sant'Antioco e Gonnese alla data della presente deliberazione non hanno espresso la propria proposta, per cui si ritiene di dover procedere con separata deliberazione per tali ambiti, anche al fine di non dover rallentare il procedimento già avviato dal Comune di Portoscuso.

L'amministrazione comunale di Portoscuso, considerate le esperienze maturate in altre realtà analoghe, propone di individuare un primo lotto, di contenute dimensioni, dove avviare l'istituto doganale e, nell'auspicato decollo di questa prima fase, indicare contestualmente le possibili zone di espansione.

Visti anche i precedenti studi effettuati dal Consorzio Industriale Provinciale Carbonia-Iglesias (SICIP), il Comune di Portoscuso ritiene di dover indicare il perimetro da dedicarsi alla prima fase di avvio, quale lotto minimo, individuandolo nell'allegata pianta (reticolo giallo) come confinante a Nord con l'asse mediano, a ovest con strada consortile di accesso al porto, a est con strada consortile 1° trasversale dell'asse mediano, a sud con radice banchina. All'interno sono inseriti i seguenti immobili che possono essere riqualificati per le presenti finalità:

- 1) Fabbricato della Centrale termoelettrica ex Monteponi, oggi di proprietà del Comune;
- 2) il magazzino coperto Minerali.

La superficie occupata da tale perimetro è di circa sette ettari.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 52/27
DEL 22.11.2017

Una seconda zona (reticolo Blu) è rappresentata dal fabbricato della stazione ex Monteponi, che ospita attualmente servizi statali e potrà essere inserita nel perimetro della Zona Franca previa riallocazione delle funzioni in altra sede. La riallocazione delle funzioni risulta peraltro già avviata. Questo fabbricato potrà essere utile per la realizzazione degli Uffici necessari all'operatività amministrativa dell'istituto doganale.

La zona di espansione di circa 12 ettari (reticolo celeste) confina a nord con l'asse mediano, a ovest con la prima traversa asse mediano, a est con carbonile Enel, a sud con la strada periportuale ed il molo Enel.

La proposta formulata dall'Amministrazione comunale, unitamente al Regolamento dell'istituto doganale sono stati condivisi in data 25 settembre 2017, con le Autorità coinvolte, in sede locale, nel procedimento.

Il Presidente, di concerto con l'Assessore dell'Industria, ritiene di condividere la proposta di delimitazione motivatamente formulata dall'amministrazione comunale e di recepirla integralmente nel presente deliberato (allegato 1).

Il Presidente rappresenta inoltre che negli ultimi mesi si sono registrati nuovi fattori normativi destinati ad incidere sulla governance dell'istituto doganale. Ha avuto infatti attuazione l'art. 7 del D. Lgs. 4 agosto 2016 n. 169 e l'Autorità portuale di Sistema del Mar di Sardegna (Autorità) ha avuto ascritte le competenze su tutti i porti contemplati dal D.Lgs. n. 75/1988 come Zone Franche. Peraltro, l'Autorità ha rappresentato che non è ancora intervenuta l'effettiva assunzione delle funzioni sul Porto industriale di Portovesme. Nelle more dell'assunzione della piena operatività da parte dell'Autorità si ravvisa l'opportunità che la medesima confermi il Consorzio Industriale nel ruolo di soggetto attuatore e gestore del programma in oggetto.

La competenza alla realizzazione e gestione della ZFI è ascritta all'Autorità di Sistema portuale del Mar di Sardegna (A.d.S.P. - Soggetto Gestore), che potrà avvalersi nell'esercizio delle proprie competenze del SICIP. In tal caso i rapporti fra i soggetti coinvolti saranno regolati da apposito Accordo di programma fra la Regione Autonoma della Sardegna, l'Autorità di Sistema portuale del Mar di Sardegna, il Sicip ed il Comune di Portoscuso.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 52/27
DEL 22.11.2017

Ciò premesso nel merito, il Presidente, di concerto con l'Assessore dell'Industria, sintetizza i principali presupposti normativi posti a fondamento della presente deliberazione:

- i Trattati sull'Unione Europea (UE) e sul Funzionamento dell'Unione Europea (FUE), e la dichiarazione n. 49, allegata all'atto finale della Conferenza intergovernativa che ha adottato il Trattato di Lisbona il 13 dicembre 2007;
- i regolamenti CE n. 2913/1992 (Consiglio) concernente il Codice Doganale Comunitario e n. 2454/1993 (Commissione) relativo alle norme di attuazione del codice doganale comunitario, il regolamento CE n. 2700/2000, nonché il regolamento n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il nuovo codice doganale dell'Unione Europea;
- gli articoli 168 bis del Reg.CEE 2913/1992 e 799 del Reg. CEE n. 2454/1993;
- la sesta direttiva IVA 77/388/CEE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2004/66/CE e, specificamente, l'art. 16 paragrafo 1) che prevede le esenzioni particolari connesse con il traffico internazionale di merci, nonché la Direttiva 2006/112/CE del Consiglio nonché il Regolamento (CE) n. 274/2008;
- l'art. 117 della Costituzione Italiana concernente la potestà legislativa, inter alia, in materia di dogane e di rapporti internazionali e con l'Unione Europea delle Regioni;
- gli artt. 12 della Legge Costituzionale n. 3 del 1948, (Statuto della Regione Autonoma della Sardegna) che prevede che saranno istituiti punti franchi, e 13 che prevede che lo Stato con il concorso della Regione dispone un piano organico per favorire la rinascita economico e sociale dell'Isola;
- il D.Lgs. n. 75/1998 che prevede che in attuazione dell'articolo 12 dello Statuto speciale per la Regione Sardegna approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni, sono istituite nella Regione zone franche, secondo le disposizioni di cui ai regolamenti CEE n. 2913/1992 (Consiglio) e n. 2454/1993 (Commissione), nei porti di Cagliari, Olbia, Oristano, Porto Torres, Portovesme, Arbatax ed in altri porti ed aree industriali ad essi funzionalmente collegate o collegabili e afferma che la delimitazione territoriale delle zone franche e la determinazione di ogni altra disposizione necessaria per la loro operatività venga effettuata, su proposta della Regione, con separati decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri;
- la legge regionale n. 10 del 2008, "Riordino delle funzioni in materia di aree industriali";
- la legge regionale n. 20 del 2013, art. 1 concernente "Norme urgenti per l'attuazione ed il



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 52/27
DEL 22.11.2017

- funzionamento delle zone franche istituite nella Regione autonoma della Sardegna”;
- il D.P.C.M. “Ulteriori disposizioni per l’operatività della zona franca di Cagliari” del 7 giugno 2001 pubblicato nella G.U. 31 luglio 2001 n. 176;
 - il Protocollo d’Intesa del 13 novembre 2012 tra lo Stato Italiano e la Regione Autonoma della Sardegna denominato “Piano Sulcis” che prevede specificamente l’attivazione dell’area franca doganale istituita dal D.Lgs. n. 75/1998.

Il Presidente, di concerto con l’Assessore dell’Industria, propone l’adozione della seguente deliberazione, della tavola di delimitazione (allegato 1), oltreché del disciplinare (allegato 2) che, ai sensi dell’art. 1 della Legge regionale 25 luglio 2008 n. 10, saranno trasmessi al Consiglio regionale per l’acquisizione del parere della competente commissione, prima della definitiva approvazione e trasmissione al Governo per gli effetti di cui all’art. 1, comma 2, del Decreto legislativo 10 marzo 1998 n. 75.

La Giunta regionale, condividendo quanto proposto dal Presidente, di concerto con l’Assessore dell’Industria, considerato che il Direttore generale dell’Industria ha espresso il parere favorevole di legittimità

DELIBERA

- di procedere all’approvazione preliminare della presente deliberazione e dei suoi due allegati, concernenti la delimitazione territoriale e le disposizioni necessarie per l’operatività della Zona Franca Interclusa di Portovesme, in attuazione dell’art. 1 del D.Lgs. n. 75/1998;
- di individuare, nel mutato contesto normativo, quale Autorità competente alla realizzazione e gestione della ZFI l’Autorità di Sistema portuale del Mar di Sardegna (A.d.S.P. - Soggetto Gestore), che potrà avvalersi nell’esercizio delle proprie competenze del SICIP. In tal caso i rapporti fra i soggetti coinvolti saranno regolati da apposito Accordo di programma fra la Regione Autonoma della Sardegna, l’Autorità di Sistema portuale del Mar di Sardegna, il Sicip ed il Comune di Portoscuso;
- di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio regionale per l’acquisizione, in forma urgente, del parere della Commissione consiliare competente , a termini dell’art. 1 della legge regionale 25 luglio 2008 n. 10;



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 52/27
DEL 22.11.2017

- di rinviare a una successiva deliberazione la definitiva approvazione del presente provvedimento una volta acquisito il parere descritto al punto che precede;
- di dare mandato al Presidente per i successivi adempimenti di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 1998 n. 75.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

Alessandro De Martini

Il Presidente

Francesco Pigliaru



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato 1 alla Delib.G.R. n. 52/27 del 22.11.2017



- Zona Franca Interclusa (mq: 7 ettari ca)
- Area di espansione Zona Franca Interclusa (mq: 12 ettari ca)
- Fabbricati espansione previa riallocazione delle funzioni statali attualmente in esercizio



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato 2 alla Delib.G.R. n. 52/27 del 22.11.2017

Delimitazione territoriale e Regolamento per l'operatività della Zona Franca di Portovesme/Sant'Antioco, in attuazione dell'art. 1 del d.lgs. n. 75/1998.

Definizioni

AdSP/Soggetto Gestore – Autorità di Sistema portuale del Mar di Sardegna di cui all'art.6 -1° comma- della L. 28 gennaio 1984, come sostituito dall'art. 7 -comma 1- del D.Lgs. 4 agosto 2016 n. 169.

SICIP - Consorzio Industriale provinciale Sulcis Iglesiente (SICIP), con sede presso l'Agglomerato industriale di Portovesme 09010 - Portoscuso (CI).

CDC – Codice Doganale Comunitario - Reg CE n° 2913 del 12 ottobre 1992.

DAC – Disposizioni di attuazione del Codice Doganale Comunitario – Reg. CE 2454 del 2 luglio 1993.

TULD – Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale – D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43.

Manipolazioni Usuali – Lavorazioni previste dall'art. 109 del CDC e dall'art. 531 delle DAC.

Perfezionamento attivo – regime previsto agli articoli dal 114 al 129 del CDC e dagli articoli dal 536 al 550 delle DAC .

Premesse

La Regione Sardegna in attuazione dell'art. 1 -2° comma- del D.Lgs. 10 marzo 1998 n. 75, recante Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Sardegna concernenti l'istituzione di zone franche, con l'Autorità di sistema portuale del Mar di Sardegna ed il Comune di Portoscuso, intendono incentivare lo sviluppo del Porto di Portoscuso/Portovesme, la sua produttività e competitività attraverso la creazione di una Zona Franca Interclusa. Lo sviluppo della ZFI avrà caratteristiche di gradualità e l'impiego del territorio sarà modulato sulla effettiva domanda insediativa.

Potranno insediarsi imprese per l'effettuazione di lavorazioni e trasformazioni al netto dei costi doganali, con sospensione di imposte indirette nazionali e comunitarie (dazi ed IVA).

Il presente Regolamento delimita il territorio, in base ai criteri di progressività e gradualità di realizzazione dell'istituto, e fornisce la disciplina per l'operatività della ZFI regolando i ruoli, le attività e gli obblighi degli attori chiamati ad operare all'interno dell'insediamento

Art. 1

Delimitazione

La Zona Franca Interclusa di Portovesme comprende l'area indicata nella allegata tabella, secondo modalità attuative che potranno essere sviluppate per fasi, anche in base all'andamento ed alla tipologia della domanda insediativa. In particolare è individuato, come primo impianto, un lotto di circa 7 ettari (reticolo giallo), un area di espansione (reticolo celeste) di circa 12 ettari ed un area di espansione previa riallocazione delle funzioni ivi esercitate (reticolo blu). L'operatività delle



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

delimitazioni verrà definita, in base alla natura della domanda insediativa, in sede locale in base a specifici accordi con l'Autorità doganale.

Nella zona franca è autorizzata qualsiasi attività di natura industriale o commerciale o di prestazione di servizi o di capitali o sociale, così come previsto dalle disposizioni del Codice Doganale dell'Unione Europea. Si applica l'esenzione IVA prevista dalla direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio art.16 paragrafo 1), come modificata dalla direttiva 2004/66/CE, nonché dai regolamenti CE n.ri 2913/92, 2454/1993 e 2700/2000 e dalle relative norme di applicazione, dalle quali restano disciplinate le operazioni di introduzione, deposito, manipolazione esportazione e riesportazione delle merci.

Art. 2

Soggetto Gestore

La competenza alla realizzazione e gestione della ZFI è iscritta all'AdSP di Sistema portuale del Mar di Sardegna (soggetto gestore), che potrà avvalersi nell'esercizio delle proprie competenze del SICIP. In tal caso i rapporti fra i soggetti coinvolti sarà regolato da apposito Accordo di programma fra la Regione Autonoma della Sardegna, l'AdSP, il Sicip ed il Comune di Portoscuso.

Fino alla effettiva assunzione delle funzioni da parte dell'A.d S.P., il SICIP proseguirà nelle proprie attività preliminari, sin qui condotte, di istruttoria tecnico amministrativa.

Art. 3

Piano Operativo

L'AdSP redige, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto istitutivo, un piano operativo della zona franca –unitamente ad una stima dei relativi costi di gestione/realizzazione- che garantisca i servizi comuni e la collocazione logistica degli spazi da adibire a servizi generali. Il piano operativo sarà trasmesso alla locale Autorità doganale per eventuali osservazioni da formularsi entro 60 giorni dalla ricezione. Il piano, corredato delle eventuali osservazioni pervenute, è quindi trasmesso all'Assessore dell'Industria per la definitiva approvazione.

Il soggetto gestore assume, sotto la propria responsabilità, i compiti di gestione e organizzazione della zona franca di Portovesme a tempo indeterminato; redige il programma triennale aggiornato annualmente, che è depositato entro il 31 ottobre precedente l'esercizio di riferimento, presso l'Assessorato regionale all'Industria.

I suddetti programmi sono soggetti all'approvazione o a proposta di modifica da parte della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore all'Industria.

In ogni caso, per esigenze di speditezza delle procedure e certezza amministrativa, in difetto di approvazione espressa o di motivati rilievi, entro il 30° giorno successivo al deposito, il programma annuale tempestivamente depositato si intende tacitamente approvato per l'annualità di riferimento. In caso di mancato deposito tempestivo del programma, il Presidente nomina un commissario ad acta per i conseguenti adempimenti.


Art.4

Accreditamento operatori

Gli operatori che intendano avvalersi del regime della ZFI dovranno possedere specifici requisiti - autorizzazioni previsti dalla normativa di settore

Possono essere accreditati ad operare nella ZFI le società stabilite nella Comunità Europea in possesso di partita IVA italiana, ovvero società non stabilite nella Comunità Europea ma dotate di rappresentante fiscale in Italia che abbiano dimostrato una comprovata osservanza degli obblighi doganali negli ultimi tre anni determinata sulla base dell'art. 14-nonies del D.A.C.

L'operatore che intenda accreditarsi dovrà inoltrare tramite PEC all'indirizzo_____, apposita istanza indicando la denominazione sociale della ditta, l'attività svolta dall'impresa, una pianificazione delle attività che si chiede di svolgere ed i relativi flussi di merce previsti, dovrà dichiarare inoltre l'impegno a prestare opportuna garanzia a copertura delle operazioni che



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

verranno effettuate nella ZFI. L'entità della garanzia verrà stabilita dal soggetto gestore in relazione alla natura delle operazioni che si intendono condurre, sulla scorta di apposito proprio regolamento attuativo.

Costituisce titolo preferenziale ad operare nella ZFI il possesso della certificazione di Operatore Economico Autorizzato di cui all'art. 5-bis del CDC e artt. 14 e succ. delle DAC.

Art. 5

Attività consentite

All'interno della ZFI sono consentite agli operatori accreditati le attività di stoccaggio merci comunitarie ed extracomunitarie, manipolazioni usuali, perfezionamenti attivi, ammissione temporanea, transito comune o comunitario.

L'attività di stoccaggio potrà essere effettuata senza preventiva notifica all'Ufficio delle dogane competente, sotto la supervisione del Soggetto gestore. Le attività di manipolazione usuale e di perfezionamento attivo formano invece oggetto di obbligo di notifica al Soggetto gestore ed alla locale Agenzia delle Dogane. In relazione alle operazioni di perfezionamento attivo le imprese potranno essere tenute a prestare una separata ed ulteriore garanzia all'Autorità doganale, oltre all'istituzione di una separata contabilità informatica.

Art. 6

Obblighi degli operatori accreditati

Gli operatori si obbligano a fornire al Soggetto gestore ogni informazione e documentazione necessaria all'espletamento delle formalità doganali ed all'effettuazione delle operazioni logistiche all'interno della ZFI.

Gli operatori si impegnano a versare i diritti doganali a seguito dell'importazione definitiva prestando a tal fine idonea garanzia in forma di fidejussione bancaria od assicurativa, così come previsto dal precedente articolo 4.

Art. 7

Attività di controllo

Il Soggetto gestore, autonomamente o di concerto con l'Autorità doganale, provvede ad eseguire i controlli del perimetro della zona franca.

Il Soggetto gestore provvede tempestivamente a mettere a disposizione dell'autorità doganale tutti i supporti tecnici, informatici ed operativi necessari per svolgere le citate attività di controllo.

Nella zona franca il personale doganale, in base alle vigenti disposizioni di legge, è abilitato all'accertamento dei reati e delle altre violazioni, la cui applicazione è demandata all'Autorità Doganale ed ha facoltà, fermo restando l'esercizio dei controlli sulle merci, persone, servizi e capitali, previsti dalle norme dell'Unione Europea e nazionali compatibili, di accedere, in qualunque momento negli stabilimenti, nei magazzini, nei recinti e negli altri esercizi esistenti nella zona franca per eseguire accertamenti motivati sulle merci depositate o in lavorazione ed ispezionare libri, registri e documenti commerciali e di trasporto, anche se dovrà darsi sempre preferenza, ove possibile e ugualmente efficace, ad accertamenti telematici non invasivi, salvo il caso della necessità di prevenzione o repressione di reati gravi secondo le vigenti disposizioni di legge.

Art. 8

Procedimenti autorizzativi

Al fine di agevolare l'attività dell'operatore economico che intende stabilirsi all'interno della zona franca, tutte le autorizzazioni, permessi, licenze o qualsiasi tipo di provvedimento autorizzativo o concessorio previsto dalle leggi vigenti possono essere ottenuti tramite richiesta al soggetto gestore che si occuperà di trasmettere la stessa immediatamente all'Amministrazione o autorità competente senza alcuna valutazione di ammissibilità.



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Il soggetto gestore dovrà assicurare, anche mediante specifiche convenzioni da stipulare con le varie amministrazioni competenti a ricevere le istanze necessarie all'attività d'impresa, che ogni richiesta sia evasa tempestivamente ed il procedimento amministrativo concluso entro 30 giorni, con un provvedimento motivato ed espresso, come previsto dalla legge sul procedimento amministrativo n. 241/1990 art. 2.

In caso di mancata risposta espressa e conclusione del procedimento entro 30 giorni la richiesta si intenderà comunque accolta e l'attività autorizzata, il termine di conclusione del procedimento potrà essere elevato massimo fino a 90 giorni solo in caso d'impossibilità di concludere il procedimento entro i 30 giorni di legge e per fatto non imputabile al soggetto gestore.

Art. 9

Attività promozionali

E' compito del soggetto gestore svolgere adeguata attività promozionale della zona franca sul piano regionale, nazionale, dell'Unione Europea e internazionale, volta all'attrazione degli investimenti e allo sviluppo dell'area.

Il soggetto gestore nel programma triennale di cui al precedente art. 2 deve indicare specificamente l'attività promozionale che intende svolgere e quali forme di collaborazione con le amministrazioni pubbliche e i soggetti rappresentanti delle organizzazioni datoriali e dei lavoratori intende adottare per la massima agevolazione delle procedure e la trasparenza delle stesse.

Art. 10

Disposizioni finali

Fatte salve le funzioni di competenza dell'Autorità doganale, il soggetto gestore agisce in piena autonomia, salvo l'obbligo di programmazione di cui al precedente art. 3.

Restano ferme le disposizioni del codice della navigazione e delle altre leggi e regolamenti inerenti l'uso delle aree pertinenti al demanio pubblico marittimo, all'esercizio della polizia marittima ed ai controlli di profilassi internazionale.

L'AdSP, con proprio Decreto, procederà a disciplinare le modalità operative concernenti: l'assegnazione degli spazi insediativi, l'accesso alla ZFI, i controlli preliminari alle operazioni doganali, le operazioni doganali, i flussi di introduzioni nella ZFI, esportazione ed importazione, la gestione dei registri per la movimentazione merci e quanto si renda necessario disciplinare nel maggior dettaglio al fine di garantire la piena operatività della ZFI.

Da "presidenza.dirgen@pec.regione.sardegna.it" <presidenza.dirgen@pec.regione.sardegna.it>

A "consiglioregionale@pec.crsardegna.it" <consiglioregionale@pec.crsardegna.it>

Cc "ind.assessore@pec.regione.sardegna.it" <ind.assessore@pec.regione.sardegna.it>

Data lunedì 4 dicembre 2017 - 10:40

**RAS-Prot. N. 2017/20751 52/27 Consiglio regionale per l'esame di competenza -
Trasmissione deliberazione della Giunta regionale del 22.11.2017 concernente Piano
Sulcis. Integrazioni e modifiche alla deliberazione n. 21/5 del 15 aprile 2016. Proposta di
delimitazione territoriale e disposizioni necessarie per la operativit? della zona franca
interclusa di Portovesme, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Decreto legislativo 10 marzo
1998 n. 75**

Allegato(i)

LETT52-27Consiglio.pdf (114 Kb)

DEL52-27.zip (786 Kb)

Segnatura.xml (3 Kb)